

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

**Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.**

**Art. 89**

*(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2005)*

**1.** Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** le parole <<tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattro anni>>;

**b)** alla fine è aggiunto il seguente periodo: <<Nelle more del completamento delle procedure di rinnovo dei componenti, il Gruppo di lavoro continua a svolgere le sue funzioni fino all'emanazione del decreto di nomina e comunque per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza.>>.